



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 6/12/DIR

Archiviazione della controversia Telecom Italia S.p.A./Okcom S.p.a in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4 e 12, comma 2;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) in data 20 giugno 2011, acquisita al protocollo Agcom n. 31473 del 20 giugno 2011, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “Telecom”) ha investito l’Autorità della definizione di una controversia con la società Okcom S.p.A. (di seguito “Okcom”) al fine di:

- a) determinare la quota parte effettivamente dovuta della somma di Euro 1.016.268,78, pagata da TI ad Okcom per il periodo marzo 2010 – febbraio 2011, per il servizio di terminazione relativo al servizio *Autoricarica*;
- b) ordinare ad Okcom la cessazione di offerte commerciali di servizi “Autoricarica” che non presentino caratteristiche conformi alla regolazione vigente e/o che incentivino un uso anomalo del traffico telefonico presso la clientela finale;

VISTA la nota del 28 giugno 2011, prot. n. 33067, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle società Okcom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 5 del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la memoria difensiva depositata dalla società Okcom in data 20 luglio 2011, protocollo Agcom n. 37779 del 21 luglio 2011;

CONSIDERATO che in detta memoria Okcom S.p.A ha formulato domanda di improcedibilità motivata dalla circostanza che Telecom Italia, attuando la clausola compromissoria del contratto di interconnessione inversa, ha già sottoposto alla cognizione del Collegio Arbitrale, invitato dalla stessa a costituirsi in data 4 febbraio 2010, la medesima materia (e cioè il servizio *Autoricarica*), integrando il 14 giugno 2010 l'iniziale *petitum* a tale Collegio sottoposto ed inerente, viceversa, il solo servizio *Ascolta&Guadagna*";

VISTA la clausola compromissoria di cui all'art. 28, comma 1 del contratto di interconnessione inversa stipulato tra Telecom Italia ed Okcom in base alla quale il Collegio arbitrale è competente per *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sui contenuti, interpretazione e/o esecuzione del contratto [...] per le quali non sia stata adita l'Autorità"*;

VISTO il lodo emesso dal Collegio Arbitrale, sottoscritto in data 13 marzo, 14 marzo e 9 aprile 2011;

RILEVATO che nel lodo il Collegio ha distinto "le fatture emesse per tariffe di terminazione generate dai servizi della tipologia *Ascolta e Guadagna* e fatture emesse per tariffe di terminazione generate dal servizio *Autoricarica*", sino alla data del 4 ottobre 2010;

RILEVATO altresì che il Collegio, nel non assimilare il servizio *Autoricarica* alla tipologia *Ascolta e Guadagna* stabilisce, ai fini del Lodo ed in assenza di prove fornite da Telecom Italia in tale sede, quali ad esempio dati statistici su eventuali anomalie del traffico *Autoricarica*, che il corrispettivo della relativa terminazione fosse da Telecom Italia dovuto ad Okcom ove questa lo avesse richiesto, a differenza dell'analogo corrispettivo afferente al servizio *Ascolta e Guadagna*;

VISTO il verbale di udienza del 25 luglio 2011 con cui la Direzione ha chiesto alle parti di inviare proprie ulteriori valutazioni relativamente alla richiesta, formulata da Okcom S.p.A. nella propria memoria difensiva, di dichiarazione di improcedibilità della domanda presentata da Telecom S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento, assegnando alle stesse quale termine il 16 settembre 2011;

VISTA l'istanza congiunta di differimento del 16 settembre 2011 con cui *"le parti richiedevano, in pendenza di trattative volte alla conclusione di un accordo*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

transattivo, di differire il termine fissato al 16 settembre 2011 ai fini del deposito di memorie integrative a data da destinarsi, fermo restando l'impegno delle stesse a comunicare gli sviluppi della vicenda in questione”;

VISTA la comunicazione dell'Autorità del 28 ottobre 2011 con cui la stessa, in assenza di un riscontro in merito al raggiungimento di una accordo tra le parti e al fine di compiere ulteriori approfondimenti relativamente all'eventuale archiviazione della controversia in oggetto, ha assegnato alle parti, quale termine ulteriore per il deposito delle memorie integrative e conclusive (aventi ad oggetto esclusivamente la trattazione della questione relativa all'improcedibilità della domanda), l'11 novembre 2011;

VISTE le conseguenti note conclusive delle società Telecom e Okcom, depositate in data 11 novembre 2011 acquisite, rispettivamente, al prot. Agcom n. 62590 dell'11 novembre 2011 e n. 69399 del 12 dicembre 2011;

RILEVATO che nella nota dell'11 novembre 2011 Okcom ha ribadito la propria richiesta di archiviazione della controversia ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento in quanto avente il medesimo *petitum* del procedimento arbitrale già definitosi tra le stesse parti con la emanazione di un lodo arbitrale;

VISTA la nota della società Telecom S.p.A. dell'11 novembre 2011 nella quale viene ribadita la contrarietà della stessa ad ogni ipotesi di archiviazione del procedimento in oggetto per i motivi che seguono:

- a) la mancata identità di *petitum* tra il giudizio promosso in sede arbitrale e quello instaurato dinanzi all'Autorità, in quanto tra l'altro, il lodo non si è pronunciato sugli importi inerenti l'ulteriore periodo temporale che va dal 5 ottobre 2010 al febbraio 2011;
- b) la competenza esclusiva dell'Autorità sulla materia in oggetto in quanto le questioni alla medesima sottoposte presentano profili prettamente regolamentari;
- c) che, in ogni caso, il Collegio arbitrale avrebbe deciso sugli importi *Autoricarica* in assenza dei necessari elementi di prova emersi solo successivamente al giudizio arbitrale a supporto dell'istanza presentata all'Autorità;
- d) che in un altro procedimento che vedeva la presenza di un giudizio arbitrale l'Autorità non ha ritenuto di archiviare lo stesso;

RILEVATO che la clausola compromissoria di cui all'art. 28, comma 1, del contratto di interconnessione inversa stipulato tra le stesse prevede che il Collegio arbitrale è competente per *“tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti sui*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

contenuti, interpretazione e/o esecuzione del contratto [...] per le quali non sia stata adita l'Autorità”;

CONSIDERATO che l'Autorità non era stata adita al momento del deferimento della disputa al Collegio e che pertanto le Parti avevano, attuando la clausola compromissoria del contratto di interconnessione inversa, scelto come ambito di soluzione della controversia il Collegio Arbitrale;

CONSIDERATO che, a seguito del su richiamato deferimento della lite al Collegio Arbitrale, questo si è pronunciato sullo stesso *petitum* sottoposto all'Autorità con Lodo Arbitrale rituale che, ai sensi di legge, ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria;

CONSIDERATO che esula dai compiti dell'Autorità il ruolo di giudice di secondo grado e che, pertanto, il pronunciamento dell'arbitro va impugnato innanzi all'Autorità Giurisdizionale competente;

VALUTATI quindi, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, i profili di ammissibilità dell'istanza proposta da Telecom Italia;

RITENUTO che, ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 12, comma 4, del Regolamento, il procedimento debba essere archiviato per inammissibilità dell'istanza;

DETERMINA

1. Il non luogo a procedere della definizione della controversia della società Telecom Italia nei confronti di Okcom S.p.A. in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche, avviato su istanza della società Telecom Italia S.p.A. del 20 giugno 2011, acquisita al protocollo Agcom n. 31473, di cui in premessa e, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, ne dispone l'archiviazione.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.
3. La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

Roma, 3 agosto 2012

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco